



Comune
di Cadempino
Municipio

Via Strécia 3
Casella postale 541
6814 Cadempino

Segretario comunale
Tel. 091 966 93 94
segretario@cadempino.ch



Cadempino
Scegliere decidere cambiare

Ordinanza municipale concernente i cani

(Risoluzione municipale n° 167 del 7 aprile 2014)

Il Municipio di Cadempino

richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009⁴30.12.2025;
- l'art. 107 della Legge organica comunale (LOC);
- gli art. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della LOC in conformità con i disposti dell'art. 192 LOC

o r d i n a

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune.

Art. 2 Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istituzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5
Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6
Struttura di detenzione

¹Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

²Eventuali spese saranno a carico del proprietario del cane.

Art. 7
Cani pericolosi
Definizione e obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

⁵Eventuali spese saranno a carico del proprietario del cane.

Art. 8
Fuga

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9
Disposizioni generali

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. Riservati i disposti di cui all'art. 10 della presente Ordinanza i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 **Aree di svago e di sfogo**

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali e rispettare il relativo Regolamento.

²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 **Norme igienico-sanitarie**

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 **Quiete pubblica**

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).
Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13 **Cani incustoditi**

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14
Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15
Tassa

¹I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale nel Comune di residenza pari a Fr. 100.—.

~~⁴²In caso di morte dell'animale il proprietario acquista o viene in possesso di un nuovo cane nel corso del medesimo anno, la tassa per il successivo cane non è dovuta.~~

³ ³Per l'esonero della tassa si rimanda a quanto previsto dal Regolamento cantonale sui cani ⁴e le relative Direttive.

Art. 16
Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.—.

²Il Municipio punisce in particolare le infrazioni ⁴secondo la Legge sui cani riportate dall'elenco allegato al Regolamento sui cani. ~~riguardanti:~~

- ~~o inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;~~
- ~~o mancata frequenza ai corsi prescritti;~~
- ~~o la mancata identificazione del cane tramite microchip;~~
- ~~o il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;~~
- ~~o la fuga del cane;~~
- ~~o il mancato uso della museruola;~~
- ~~o la mancata raccolta degli escrementi;~~
- ~~o il disturbo della quiete;~~
- ~~o la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;~~
- ~~o l'accesso alle aree vietate.~~

~~³L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di fr. 250.—.~~

⁴Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 17
Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 18
Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani del 3 agosto 1978.

Art. 19
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore trascorso il periodo di pubblicazione all'albo comunale dall'8 aprile 2014 all'8 maggio 2014 e riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

T. Cantamessi

R. Sorci

¹Modificato con ris. mun. n° 257 del 02 giugno 2017. Pubblicato all'albo dal 06 giugno 2017 al 07 luglio 2017 con entrata in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

²Modificato con ris. mun. n° 160 del 30 aprile 2018. Pubblicato all'albo dal 28 giugno 2018 al 29 agosto 2018 con entrata in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

³Modificato con ris. mun. n° 273 del 24 giugno 2024. Pubblicato all'albo dal 26 giugno 2024 al 27 luglio 2024 con entrata in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

⁴Modificato con ris. mun. n° 253 del 27 luglio 2026. Pubblicato all'albo dal 30 luglio 2026 al 15 settembre 2026 con entrata in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.